


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 novembre 1992

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95004

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p><u>DECRETO-LEGGE 19 novembre 1992, n. 439.</u> <u>Disciplina della proroga degli organi amministrativi.</u> Pag. 3</p> <p><u>DECRETO-LEGGE 19 novembre 1992, n. 440.</u> <u>Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica</u> Pag. 4</p> <p><u>DECRETO-LEGGE 19 novembre 1992, n. 441.</u> <u>Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.</u> Pag. 16</p> <p><u>DECRETO-LEGGE 19 novembre 1992, n. 442.</u> <u>Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali</u> Pag. 17</p>	<p>Ministero dei trasporti</p> <p><u>DECRETO 1° ottobre 1992.</u> <u>Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 630 del 30 ottobre 1990 contenente disposizioni relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore.</u> Pag. 19</p> <p>Ministero dell'agricoltura e delle foreste</p> <p><u>DECRETO 10 agosto 1992.</u> <u>Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Paolo Fogu in materia di accordi decentrati a livello locale per il personale del «comparto ricerca».</u> Pag. 29</p>

DECRETO 10 agosto 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Paolo Fogu in relazione alla negoziazione decentrata nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Pag. 30

**Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni**

DECRETO 17 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Sergio Casoli Pag. 32

CIRCOLARI

**Ministero
della marina mercantile**

CIRCOLARE 4 novembre 1992. n. 267001.

Condotta della navigazione da parte di soggetto sprovvisto di patente nautica con presenza a bordo di persona munita di abilitazione Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero di grazia e giustizia:**

Mancata conversione del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi». Pag. 34

Mancata conversione del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» Pag. 34

Mancata conversione del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante: «Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali».

Pag. 34

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire alcuni legati Pag. 34

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità Pag. 34

Ministero del tesoro:

Cambi giornalieri del 18 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato Pag. 34

Media dei titoli dell'11 e del 12 novembre 1992. Pag. 35

Regione Friuli-Venezia Giulia: Revoca degli amministratori e dei sindaci di alcune società cooperative e disposizioni alla gestione commissariale delle medesime. Pag. 39

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo alla deliberazione del CIPE, adottata in data 13 ottobre 1992, riguardante la ripartizione di somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992, parte corrente, relative al Fondo di riequilibrio di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e agli interventi per la prevenzione dell'AIDS. (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 7 novembre 1992) Pag. 39

Comunicato relativo alle note al testo coordinato del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, con la legge di conversione 5 novembre 1992, n. 429, recante: «Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 9 novembre 1992) Pag. 39

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1992, n. 439.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione dello Stato, nonché agli organi di amministrazione degli enti pubblici e delle persone giuridiche, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province e dei comuni e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Art. 4.

Ricostituzione degli organi

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

*Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli*

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6.

*Decadenza degli organi non ricostituiti
Regime degli atti - Responsabilità*

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Art. 7.

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. Le amministrazioni dello Stato competenti e gli enti pubblici interessati debbono far pervenire periodicamente i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e fornire, a richiesta di questa, tutte le notizie in materia.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già scaduti e operino pertanto in proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro quarantacinque giorni dalla data medesima. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

Art. 9.

Adeguamento della normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

92G0494

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1992, n. 440.

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 203.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui, di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Metanizzazione dei piccoli comuni montani del centro-nord (rate ammortamento mutui)». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la

popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'I.S.T.A.T., ovvero secondo i dati dell'U.N.C.E.M. per le comunità montane.

7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

Art. 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale.

4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

Art. 3.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 8. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi

dell'articolo 18, comma 3, lettera a) del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989;

e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).

6. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 8. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 4.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 11.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di

risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 16;

c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno già estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 11.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'articolo 16;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di novembre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono

determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, fissato dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è stabilito al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed all'articolo 16.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.»

10. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni, per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attingano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i

contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole: «alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto da» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo totalmente ammortizzabile con il».

14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione.».

15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992.

Art. 5.

Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

1. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.».

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui all'articolo 11, comma 18.

3. I comuni non sono tenuti ad effettuare i rimborsi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dal

citato articolo 12 del decreto-legge n. 151 del 1991, fino a quando non saranno ad essi attribuite le necessarie risorse finanziarie, attraverso l'ampliamento dell'autonomia impositiva.

Art. 6.

Finanziamento degli espropri

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991 si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12-bis del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato;
- b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio;
- c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative ad opere pubbliche.

Art. 7.

Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali

1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

Art. 8.

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992.

2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 9.

Disposizioni fiscali e tariffarie

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria, per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. È stabilito al 30 aprile 1992 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche

all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

Art. 10.

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.

Art. 11.

Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private.

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione della aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e

turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera I), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di L. 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000.»

13. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di L. 900.000 e di L. 120.000.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono

restituite agli optanti per la parte versata da loro, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 12.

Proroga dei termini

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 30 novembre

1992, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 dicembre 1992, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

4. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 30 novembre 1992.

5. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 13.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilisce addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Art. 14.

Servizio di mensa nelle scuole

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1992 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

Art. 15.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1. mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

Art. 16.

Risanamento finanziario degli enti locali dissestati

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione di cui al comma 2. provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i

debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo — da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale — il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo — finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) — è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commissione centrale per la finanza locale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la

finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo.

Art. 17.

Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza

1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date 1° gennaio e 1° luglio.

2. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi per trasferimento a sedi di classe terza è formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'amministrazione civile, che la presiede; prefetto

direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'A.N.C.I.; segretario generale; nonché da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.

4. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

6. Il personale di cui al comma 5 non potrà in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno un biennio di effettivo servizio nella sede.

7. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

8. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990.

Art. 18.

Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo

1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1-B i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-A ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati segretari generali di classe 1-A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

2. Restano salvi gli effetti del provvedimento di riclassificazione delle province, già adottati ai sensi dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342.

Art. 19.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di

protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 28 febbraio 1993, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

Art. 20.

Fondi per la gestione dell'EFIM

1. Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Collocamento obbligatorio» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 12, comma 1, e 20, valutato in lire 25.386.000 milioni per l'anno 1992 e lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e, da ultimo, dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane»;

c) quanto a lire 325.000 milioni, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio»;

d) quanto a lire 140.000 milioni — di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) — mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

e) quanto a lire 300.000 milioni, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

GORIA, *Ministro delle finanze*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

92G0496

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1992, n. 441

Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, nonché di emanare disposizioni per assicurare l'erogazione transitoria di servizi sociali da parte delle province e per individuare le associazioni di promozione sociale destinatarie di contributi statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti in materia sanitaria

1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso servizio, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi.

7. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.

8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale ivi contemplato nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato nell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

10. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.

Art. 2.

Servizi assistenziali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento, in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

Art. 3.

Contributi per le associazioni di promozione sociale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale, le parole da: «di cui all'articolo 115» fino a: «legge 21 ottobre 1978, n. 641» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

REGIONI	Importi mutabili (in milioni)
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
Totale	5.600.000

92G0497

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1992, n. 442.

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita

domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 2.

Fiscalizzazione oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerati dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

92G0495

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° ottobre 1992.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 630 del 30 ottobre 1990 contenente disposizioni relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'art. 4 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che individua le direttive comunitarie da attuare in via amministrativa;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o l'omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto il proprio decreto del 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto il proprio decreto del 4 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1989 in attuazione della direttiva del Consiglio n. 77/649/CEE e della direttiva della Commissione n. 88/366/CEE dettanti norme in materia di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il campo di visibilità dei conducenti;

Vista la direttiva della Commissione n. 90/630/CEE con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni

alle prescrizioni tecniche delle direttive n. 77/649/CEE e n. 88/366/CEE;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 4 novembre 1988;

Udito il parere facoltativo del Consiglio di Stato reso dalla Seconda sezione nell'adunanza dell'11 marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato A al presente decreto sostituisce il corrispondente allegato al decreto ministeriale 4 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1989, recante norme relative alla omologazione CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda il campo di visibilità anteriore del conducente.

2. L'allegato A al presente decreto ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante.

Art. 2.

1. I tipi di veicoli a motore della categoria internazionale M1, possono ottenere, se prevista, l'omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino per quanto riguarda il campo di visibilità anteriore del conducente, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 4 novembre 1988 così come aggiornato dal presente decreto.

Art. 3.

1. Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto dall'art. 3, l'omologazione nazionale dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda il campo di visibilità anteriore del conducente in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le nazioni unite - Commissione economica per l'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1992

Il Ministro: TESINI

ALLEGATO A

PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO H E L'ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE DEI VEICOLI A MOTORE

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

La procedura descritta nel presente allegato è applicata per determinare la posizione del punto H e l'angolo effettivo di inclinazione del tronco per uno o più posti a sedere di un veicolo a motore e per verificare la relazione dei valori misurati con le specifiche di progetto indicate dal costruttore del veicolo (¹).

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato:

- 2.1. Per *dati di riferimento* si intende una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:
- 2.1.1. Il punto H ed il punto R e la loro relazione,
- 2.1.2. L'angolo effettivo di inclinazione del tronco e l'angolo teorico di inclinazione del tronco e la loro relazione.
- 2.2. Per *macchina tridimensionale per la determinazione del punto H* (macchina 3 DH) si intende il dispositivo usato per la determinazione dei punti H e degli angoli effettivi di inclinazione del tronco. Tale dispositivo è descritto nell'appendice 1 del presente allegato.
- 2.3. Per *punto H* si intende il centro dell'articolazione del tronco e delle cosce di una macchina 3 DH installata sul sedile del veicolo conformemente al punto 4 qui appresso. Il punto H è situato al centro dell'asse del dispositivo compreso tra le estremità visibili da entrambi i lati del punto H della macchina 3 DH. Il punto H corrisponde teoricamente al punto R (per le tolleranze cfr. punto 3.2.2 qui appresso). Una volta determinato conformemente alla procedura descritta al punto 4, il punto H è considerato fisso rispetto alla struttura del cuscino del sedile e mobile con esso in caso di regolazione del sedile.
- 2.4. Per *punto R* oppure *punto di riferimento del sedile* si intende un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere, determinato rispetto ad un sistema di riferimento tridimensionale.
- 2.5. Per *linea del tronco* si intende l'asse di riferimento del tronco della macchina 3 DH nella posizione più arretrata.
- 2.6. Per *angolo effettivo di inclinazione del tronco* si intende l'angolo misurato tra una verticale passante per il punto H e la linea del tronco utilizzando il quadrante dell'angolo dello schienale sulla macchina 3 DH. L'angolo effettivo di inclinazione del tronco corrisponde teoricamente all'angolo teorico di inclinazione del tronco (per le tolleranze vedi punto 3.2.3 qui appresso).
- 2.7. Per *angolo teorico di inclinazione del tronco* si intende l'angolo misurato tra una verticale passante per il punto H e la linea del tronco in una posizione che corrisponde alla posizione teorica dello schienale del sedile stabilita dal costruttore del veicolo.
- 2.8. Per *piano centrale del passeggero (C/LO)* si intende il piano mediano della macchina 3 DH disposta in ciascuna posizione a sedere prevista; esso è rappresentato dalla coordinata del punto H sull'asse Y. Per i sedili individuali, il piano centrale del sedile coincide con il piano centrale del passeggero. Per gli altri sedili il piano centrale del passeggero è specificato dal costruttore.
- 2.9. Per *sistema di riferimento tridimensionale* si intende un sistema quale descritto nell'appendice 2 del presente allegato.
- 2.10. Per *punti di riferimento* si intendono dei punti fisici (fori, superfici, marche o tacche) sulla carrozzeria del veicolo specificati dal costruttore.
- 2.11. Per *condizioni di misurazione del veicolo* si intende la posizione del veicolo quale definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

(¹) Nei posti a sedere diversi dai sedili frontali dove il punto H non può essere determinato con la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H e le relative procedure, il punto R indicato dal fabbricante può essere considerato punto di riferimento a discrezione dell'autorità competente.

- 3. REQUISITI**
- 3.1. Presentazione dei dati**
Per ciascun posto a sedere per il quale sono richiesti dati di riferimento per dimostrare la conformità con le disposizioni del presente decreto devono essere presentati tutti i seguenti dati oppure una loro opportuna selezione nella forma indicata nell'appendice 3 del presente allegato.
- 3.1.1.** Le coordinate del punto R rispetto al sistema di riferimento tridimensionale;
- 3.1.2.** L'angolo teorico di inclinazione del tronco.
- 3.1.3.** Tutti i dati necessari alla regolazione del sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione di cui al punto 4.3 qui appresso.
- 3.2. Relazione tra dati misurati e specifiche di progetto**
- 3.2.1.** Le coordinate del punto H ed il valore dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco ottenuti con la procedura di cui al paragrafo 4 devono essere comparati rispettivamente con le coordinate del punto R e con il valore dell'angolo teorico di inclinazione del tronco indicato dal costruttore del veicolo.
- 3.2.2.** Le posizioni relative del punto R e del punto H e la relazione tra l'angolo teorico di inclinazione del tronco e l'angolo effettivo di inclinazione del tronco è considerato soddisfacente per il posto a sedere in esame se il punto H, quale definito dalle sue coordinate, giace entro un quadrato di 50 mm di lato con lati orizzontali e verticali le cui diagonali si intersecano nel punto R e se l'angolo effettivo di inclinazione del tronco non differisce di oltre 5° dall'angolo teorico di inclinazione del tronco.
- 3.2.3.** Se queste condizioni sono soddisfatte, il punto R e l'angolo teorico di inclinazione del tronco vengono utilizzati per dimostrare la conformità con le disposizioni del presente decreto.
- 3.2.4.** Se il punto H o l'angolo effettivo di inclinazione del tronco non soddisfano ai requisiti del punto 3.2.2, il punto H e l'angolo effettivo di inclinazione del tronco saranno determinati altre due volte (tre volte complessivamente). Se i risultati di due di queste tre operazioni soddisfano i requisiti, si applicano le condizioni di cui al punto 3.2.3.
- 3.2.5.** Se i risultati di almeno due delle tre operazioni descritte al punto 3.2.4 non soddisfano i requisiti del punto 3.2.2 oppure se la verifica non può essere eseguita perché il costruttore del veicolo non ha fornito le informazioni relative alla posizione del punto R o all'angolo teorico di inclinazione del tronco, si utilizza il centro geometrico dei tre punti misurati oppure la media dei tre angoli misurati che possono essere applicati in tutti i casi in cui nel presente decreto si fa riferimento al punto R o all'angolo teorico di inclinazione del tronco.
- 4. PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H E DELL'ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO**
- 4.1.** Il veicolo deve essere preconditionato a scelta del costruttore ad una temperatura di 20 ± 10 °C per garantire che il materiale del sedile raggiunga la temperatura ambiente. Se il sedile da sottoporre alla prova non è mai stato usato, si sistema sullo stesso una persona o un dispositivo della massa di 70 – 80 kg per due volte e per la durata di un minuto onde flettere il cuscino e lo schienale. A richiesta del costruttore, tutte le combinazioni di sedili possono restare scariche per un periodo minimo di 30 minuti prima di installare la macchina 3 DH.
- 4.2.** Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di misurazione definite al punto 2.11.
- 4.3.** Il sedile, se regolabile, deve essere regolato anzitutto nella posizione normale più arretrata di guida o a sedere, quale indicata dal costruttore del veicolo, tenendo conto soltanto della regolazione longitudinale del sedile, esclusi i sedili utilizzati a fini diversi dalle normali posizioni di guida o a sedere. In caso di altre possibilità di regolazione del sedile (verticale, angolare, schienale, ecc.), queste saranno regolate nella posizione precisata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale deve essere bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida quale specificata dal costruttore.
- 4.4.** L'area del sedile a contatto della macchina 3 DH deve essere coperta da una mussola di cotone di misura sufficiente e di struttura adeguata, sotto forma di tessuto di cotone non lavorato di 18,9 fili per cm² e del peso di 0,228 kg/m² o di tessuto a maglia oppure di stoffa non intessuta avente caratteristiche equivalenti.
- Se la prova viene eseguita su un sedile non montato sul veicolo, il pavimento sul quale è disposto il sedile deve avere le stesse caratteristiche essenziali ⁽¹⁾ del pavimento del veicolo cui è destinato il sedile.

⁽¹⁾ Angolo di inclinazione, differenza di altezza con un sedile montato, struttura della superficie, ecc.

- 4.5. Disporre il sedile e il complesso della macchina 3 DH che costituisce la schiena in modo che il piano mediano dell'occupante (C/LO) coincida con il piano mediano della macchina 3 DH. A richiesta del costruttore, la macchina 3 DH può essere spostata verso l'interno rispetto al C/LO se detta macchina è talmente all'esterno che il bordo del sedile non consente di livellare la macchina 3 DH.
- 4.6. Fissare il piede e le parti inferiori della gamba al pannello del sedile sia individualmente sia utilizzando una barra a T e la parte inferiore della gamba. Una retta passante per le estremità visibili del punto H deve essere parallela al pavimento e perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.
- 4.7. Regolare come segue la posizione dei piedi e delle gambe della macchina 3 DH:
- 4.7.1. *Posto a sedere previsto: conducente o passeggero frontale esterno*
- 4.7.1.1. Entrambe le parti che costituiscono i piedi e le gambe vengono mosse in avanti in modo tale che i piedi assumono la posizione naturale sul pavimento, eventualmente tra i pedali di comando. Se possibile, il piede sinistro è disposto verso sinistra del piano centrale della macchina 3 DH approssimativamente alla stessa distanza del piede destro verso destra. Con livella a bolla d'aria si verifica l'orizzontalità trasversale della macchina 3 DH regolando all'occorrenza il pannello del sedile o spostando all'indietro le parti che costituiscono la gamba e il piede. La retta passante per le estremità visibili del punto H deve restare perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.
- 4.7.1.2. Se la gamba sinistra non può essere mantenuta parallela alla gamba destra e il piede sinistro non può essere sopportato dalla struttura, si muove quest'ultimo sino a quando esso può appoggiarsi. Deve essere conservato l'allineamento delle estremità visibile del punto H.
- 4.7.2. *Posizione a sedere prevista: esterna posteriore*
- Per sedili posteriori o sedili ausiliari, le gambe sono disposte come specificato dal costruttore. Se i piedi appoggiano su parti del pavimento che si trovano a livelli diversi, il piede che per primo giunge a contatto con il sedile frontale serve da riferimento e l'altro piede deve essere sistemato in modo che la livella a bolla d'aria indichi l'orizzontalità trasversale della parte a sedere del dispositivo.
- 4.7.3. *Altri posti a sedere previsti*
- Si applica la procedura generale indicata al punto 4.7.1 eccettuato il caso in cui i piedi debbano essere disposti come specificato dal costruttore del veicolo.
- 4.8. Applicare le masse della parte inferiore della gamba e della coscia e livellare la macchina 3 DH.
- 4.9. Inclinare il pannello del dorso in avanti sino all'arresto anteriore ed allontanare la macchina 3 DH dallo schienale del sedile utilizzando la barra a T. Riportare la macchina 3 DH sul sedile con uno dei seguenti metodi:
- 4.9.1. Se la macchina 3 DH tende a scivolare all'indietro, si ricorre alla seguente procedura. Si consente alla macchina 3 DH di scivolare all'indietro sino a quando non occorra più applicare alla barra a T un carico orizzontale per trattenerla in avanti, ad esempio sino a che il pannello del sedile tocca lo schienale. All'occorrenza si modifica la posizione della parte inferiore della gamba.
- 4.9.2. Se la macchina 3 DH non tende a scivolare all'indietro, si ricorre alla seguente procedura. Si fa scivolare la macchina 3 DH all'indietro applicando alla barra a T un carico orizzontale volto all'indietro sino a che il pannello della parte seduta tocca lo schienale (vedi figura 2 dell'appendice 1 del presente allegato).
- 4.10. Applicare un carico di 100 ± 10 N alla parte che costituisce il dorso ed il bacino della macchina 3 DH nel punto di intersezione del quadrante dell'angolo dell'anca con l'alloggiamento della barra a T. La direzione di applicazione del carico deve essere mantenuta lungo una retta che passa dall'intersezione summenzionata ad un punto posto appena sopra l'alloggiamento della barra della coscia (vedi figura 2 dell'appendice 1 del presente allegato). Si riporta quindi con cautela il pannello del dorso verso lo schienale. La stessa cautela deve essere utilizzata per tutto il resto della procedura onde impedire che la macchina 3 DH scivoli in avanti.
- 4.11. Applicare i pesi che simulano la parte a sedere destra e sinistra e quindi gli otto pesi che simulano il tronco mantenendo livellata la macchina 3 DH.
- 4.12. Inclinare in avanti il pannello che simula il dorso per allentare la tensione che agisce sullo schienale. Fare oscillare la macchina 3 DH da un lato all'alto per un arco di 10° (5° da ciascun lato del piano mediano verticale) per tre cicli completi per allentare l'attrito accumulato tra la macchina 3 DH ed il sedile.

Durante l'oscillazione, la barra a T della macchina 3 DH può tendere a scostarsi dall'allineamento orizzontale e verticale indicato. La barra a T deve pertanto essere trattenuta applicando un opportuno carico laterale durante i movimenti di oscillazione. Occorre cautela nel trattenere la barra a T e nel far oscillare la macchina 3 DH per garantire che non vengano applicati involontariamente dei carichi esterni in una direzione verticale o avanti e indietro.

In questa fase non si devono trattenere i piedi della macchina 3 DH. Se i piedi cambiano di posizione, essi possono restare per il momento in tale posizione.

Si riporta con cautela il pannello che simula il dorso contro lo schienale e si controlla l'azzeramento delle due livelle a bolla d'aria. Se durante l'oscillazione della macchina 3 DH si è verificato un movimento dei piedi, questi devono essere rimessi in posizione nel modo seguente:

Solleverebbe ciascun piede dal pavimento il minimo necessario per impedire un movimento addizionale del piede. Durante tale sollevamento i piedi non devono poter ruotare e non devono essere applicati carichi anteriori o laterali. Riabbassare i piedi in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista.

Controllare l'azzeramento della livella laterale e se necessario applicare un carico laterale all'estremità superiore del pannello che simula il dorso tale da livellare il pannello che simula la parte seduta nella macchina 3 DH sul sedile.

4.13. Per sostenere la barra a T ed evitare lo scivolamento in avanti della macchina 3 DH sul cuscino del sedile si procede nel modo seguente:

- a) riportare il pannello che simula il dorso sullo schienale;
- b) applicare e togliere alternativamente un carico orizzontale volto all'indietro, non superiore a 25 N alla barra dell'angolo del dorso ad un'altezza pari approssimativamente al centro delle masse del tronco sino a che l'indice dell'angolo dell'anca indica il raggiungimento di una posizione stabilizzata dopo aver tolto il carico. L'operazione va attuata con cautela per garantire che alla macchina 3 DH non vengano applicati carichi esterni verso il basso o laterali. Qualora fosse necessaria un'ulteriore regolazione del livello della macchina 3 DH, si ruota in avanti il pannello che simula la schiena, si esegue un nuovo livellamento e si ripete la procedura di cui al punto 4.12.

4.14. Misurazioni

4.14.1. Le coordinate del punto H sono misurate in un sistema di riferimento tridimensionale.

4.14.2. L'angolo effettivo di inclinazione del tronco è letto sul quadrante angolare del dorso della macchina 3 DH con l'asse di riferimento del tronco nella posizione più arretrata.

4.15. Se si desidera reinstallare la macchina 3 DH, l'insieme del sedile deve restare scarico per un periodo di almeno 30 minuti prima della ripetizione. La macchina 3 DH non dovrebbe restare sul sedile più a lungo del tempo richiesto per l'esecuzione della prova.

4.16. Se i sedili della stessa fila possono essere ritenuti simili (sedile a panchina, sedili identici, ecc.), è sufficiente determinare un unico punto H ed un unico angolo effettivo di inclinazione del tronco per ciascuna fila di sedili e la macchina 3 DH descritta nell'appendice 1 del presente allegato può essere sistemata in un posto considerato rappresentativo per detta fila. Tale posto può essere:

4.16.1. Il sedile del conducente nel caso di una fila frontale;

4.16.2. un altro sedile nel caso di una fila o di file posteriori.

*Appendice 1***DESCRIZIONE DELLA MACCHINA TRIDIMENSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H ⁽¹⁾ (MACCHINA 3 DH)****1. Pannelli che simulano il dorso e la parte seduta**

I pannelli che simulano il dorso e la parte seduta sono in materia plastica rinforzata e di metallo; essi simulano il tronco umano e le cosce e sono incernierate meccanicamente nel punto "H". Un quadrante è fissato all'asse di riferimento del tronco incernierato nel punto "H" per misurare l'angolo d'inclinazione effettivo del tronco. Una barra regolabile che simula la coscia, fissata al pannello che simula la parte seduta, determina la linea mediana della coscia e serve quale linea di riferimento per il quadrante che serve alla misurazione dell'angolo dell'anca.

2. Elementi che costituiscono il tronco e le gambe

Dei segmenti che simulano la parte inferiore delle gambe sono fissati al pannello che simula la parte seduta tramite la barra a T che congiunge le ginocchia e che costituisce un'estensione laterale della barra regolabile che simula le cosce. Nei segmenti che simulano la parte inferiore delle gambe sono incorporati dei quadranti per misurare gli angoli d'inclinazione delle ginocchia. Le parti che costituiscono la scarpa ed il piede sono tarate per misurare l'angolo del piede. Due livelle a bolla d'aria orientano il dispositivo nello spazio. Le masse degli elementi che costituiscono il corpo sono disposte nei rispettivi baricentri onde fornire una penetrazione della parte seduta equivalente ad un uomo del peso di 76 kg. Controllare la libertà di movimento di tutti i giunti che non devono presentare attriti degni di nota.

⁽¹⁾ La macchina corrisponde a quella descritta nell'ISO Standard 6549-1980. Per ulteriori dettagli della costruzione della macchina 3 DH rivolgersi alla Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.

Figura 1

DESIGNAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA MACCHINA 3 DH





Figura 2


DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI DELLA MACCHINA 3 DH E DISTRIBUZIONE DELLE MASSE



Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE

1. Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (vedi figura) ⁽¹⁾.
2. La posizione per la misurazione del veicolo è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore.
3. Le coordinate del punto "R" e del punto "H" sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.



Sistema di riferimento tridimensionale

⁽¹⁾ Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130 del 1978.

Appendice 3

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE POSIZIONI A SEDERE

1. *Codificazione dei dati di riferimento*

I dati di riferimento sono elencati successivamente per ciascuna posizione a sedere. Le posizioni a sedere sono identificate da un codice binario. La prima cifra è un numero arabo e designa la fila di sedili iniziando il conteggio dalla parte frontale verso la parte posteriore del veicolo. La seconda cifra è una lettera maiuscola ed indica l'ubicazione del posto a sedere nella fila, vista nella direzione di avanzamento del veicolo. Sono usate le seguenti lettere:

- L = sinistra,
- C = centro,
- R = destra.

2. *Descrizione della posizione del veicolo per la misurazione*2.1. *Coordinate dei punti di riferimento*

X

Y

Z

3. *Elenco dei dati di riferimento*3.1. *Posizione a sedere:*3.1.1. *Coordinate del punto "R"*

X

Y

Z

3.1.2. *Angolo teorico di inclinazione del tronco:*3.1.3. *Specificazioni relative alla regolazione del sedile ⁽¹⁾*

orizzontale:

verticale:

angolare:

angolo di inclinazione del tronco:

Nota

Elenco dei dati di riferimento per altre posizioni a sedere di cui ai punti 3.2, 3.3, ecc.

(1) Cancellare la menzione inutile.*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La direttiva CEE n. 90/630, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore, è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L341 del 6 dicembre 1990 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 31 gennaio 1991, 2ª serie speciale.

Note alle premesse:

— La legge n. 86/1989, detta: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». L'art. 4 (*Attuazione in via regolamentare*), al comma 8, dispone che: «Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa».

— La legge n. 142/1992, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivante dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991). Si trascrive il testo dell'art. 4:

«Art. 4 (*Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa*).

— Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D alla presente legge».

— La legge n. 942/1973, detta norme sulla «Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 10:

«Art. 1. — I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

«Art. 2. — La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE».

«Art. 10. — Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

— Per la direttiva CEE n. 90/630 si veda nota al titolo.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973, è il seguente:

«Art. 9. — A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

92A5281

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 agosto 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Paolo Fogu in materia di accordi decentrati a livello locale per il personale del «comparto ricerca».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, istituito dal comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, contenente le norme risultanti dall'accordo sindacale per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

Visti gli articoli 3 e 4 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, che consentono accordi decentrati a livello locale per il personale del «comparto ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 359, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, relativo all'accordo per il triennio 1988-90 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica resta ferma la unicità dei ruoli di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Ritenuto, pertanto, opportuno al fine di garantire conclusioni omogenee alla contrattazione, delegare in via permanente ed a carattere generale per gli accordi a carattere nazionale il Sottosegretario di Stato sen. Paolo Fogu;

Decreta:

Art. 1.

Al sottosegretario sen. Paolo Fogu è delegata la presidenza della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati nazionali, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, in ordine alle materie sottoclenate:

1) per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introdu-

zione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali;

2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche;

3) proposte di istituzione di nuovi profili professionali e di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;

4) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;

5) proposte per l'istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato,

6) definizione delle modalità dell'attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

7) criteri per l'attuazione del sistema di incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca;

9) individuazione delle attività soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987;

10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto; criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione;

11) iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 6, connesso del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilità del personale;

12) criteri per l'attribuzione delle indennità.

Art. 2.

A livello nazionale, inoltre saranno determinati i criteri di riferimento per la contrattazione a livello locale per le materie sottoelencate:

1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarità delle funzioni:

orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture, definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttività a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987, tenuto conto sia delle indicazioni

contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificità del comparto e definizione delle modalità per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turnover, individuazione delle attività di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazione di lavoro;

2) criteri per la realizzazione e la gestione dei servizi sociali già previsti dalla vigente normativa;

3) criteri per l'organizzazione dei gruppi di lavoro.

Art. 3.

Agli accordi relativi alla contrattazione decentrata nazionale si dà esecuzione con provvedimento del Ministro.

Art. 4.

Agli accordi relativi alla contrattazione decentrata locale si dà esecuzione con determinazione dei direttori degli istituti, i quali sono delegati in via permanente a presiedere le delegazioni amministrative locali ed a stipulare i relativi accordi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

*Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 32*

92A5287

DECRETO 10 agosto 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Paolo Fogu in relazione alla negoziazione decentrata nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, art. 15 e seguenti, relativi alla negoziazione decentrata nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, relativo all'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, relativo all'accordo del 29 settembre 1989 concernente il personale del comparto ministeri;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 della suddetta legge 29 marzo 1983, n. 93, la delegazione incaricata della stipulazione degli accordi decentrati è presieduta dal Ministro o da un suo delegato;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire conclusioni omogenee alla contrattazione, delegare in via permanente ed a carattere generale per le materie dell'Amministrazione il Sottosegretario di Stato sen. Paolo Fogu;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario sen. Paolo Fogu è delegata la Presidenza della delegazione amministrativa per la stipula di accordi decentrati nazionali, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in ordine alle materie sottoelencate:

a) l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata stabilita dalla legge;

b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonché la predisposizione dei progetti speciali occupazionali;

d) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;

e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante;

f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e della modalità di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e la utilizzazione del lavoro straordinario;

h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

i) la mobilità del personale nell'ambito della disciplina prevista dall'accordo di comparto;

l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;

m) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;

n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali;

p) le proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici.

Art. 2.

Della delegazione amministrativa fanno parte, oltre al direttore o al vice-direttore degli affari generali e del personale una rappresentanza delle direzioni generali o servizi ai quali si riferisce la contrattazione.

Ove gli accordi riguardino anche gli uffici periferici, la delegazione potrà essere integrata da rappresentanti degli stessi.

Art. 3.

Nell'ambito dei criteri contenuti negli accordi nazionali, si possono concludere accordi decentrati riguardanti la struttura periferica dell'Amministrazione, nelle materie elencate all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Agli accordi relativi alla contrattazione decentrata nazionale si dà esecuzione con provvedimento del Ministro.

Art. 5.

Agli accordi relativi alla contrattazione decentrata locale si dà esecuzione con determinazione dei direttori degli uffici periferici, i quali sono delegati in via permanente a presiedere le delegazioni amministrative locali ed a stipulare i relativi accordi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 33

92A5288

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 17 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Sergio Casoli.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III, per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247, serie III, per l'applicazione di detta legge;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 24 novembre 1971, n. 1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1978, con il quale si è provveduto a specificare le materie di competenza degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. sen. Giorgio Casoli è autorizzato a firmare «per il Ministro» delle poste e delle telecomunicazioni la corrispondenza concernente gli

affari ad esso delegati ai sensi dei successivi articoli, esclusa quella diretta alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed all'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato on. sen. Giorgio Casoli è autorizzato a firmare, relativamente al personale dei ruoli tradizionali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i decreti ed i provvedimenti riguardanti:

- a) l'esclusione dei concorrenti dai concorsi;
- b) l'approvazione delle graduatorie dei concorsi;
- c) la nomina in prova, fatta eccezione dell'assunzione diretta dei riservatari;
- d) la nomina in ruolo, dopo il compimento del periodo di prova;
- e) la decadenza dalla nomina;
- f) l'annullamento della nomina;
- g) le promozioni del personale direttivo, escluse quelle alla qualifica di dirigente superiore;
- h) le sospensioni dal servizio in via cautelare nei casi in cui il relativo provvedimento abbia carattere facoltativo ad eccezione di quelle riguardanti i funzionari con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;
- i) la revoca della sospensione cautelare, di cui alla lettera h), ad eccezione di quella riguardante il personale direttivo con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;
- l) la riammissione in servizio;
- m) il rigetto della domanda di riammissione in servizio;
- n) le decisioni sui ricorsi gerarchici presentati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. sen. Giorgio Casoli è autorizzato a firmare, relativamente al personale degli uffici locali, i decreti ed i provvedimenti riguardanti:

- a) l'esclusione dei concorrenti dai concorsi;
- b) l'approvazione delle graduatorie dei concorsi;
- c) la nomina in prova, fatta eccezione dell'assunzione diretta dei riservatari;
- d) la nomina in ruolo, dopo il compimento del periodo di prova;
- e) l'annullamento della nomina;
- f) le sospensioni dal servizio in via cautelare nei casi in cui il relativo provvedimento abbia carattere facoltativo;
- g) la revoca della sospensione cautelare, di cui alla lettera f);
- h) l'inquadramento nel ruolo del personale degli uffici locali degli ex obbligati personali;

- i) la riammissione in servizio;
 l) il rigetto della domanda di riammissione in servizio;
 m) le decisioni sui ricorsi gerarchici presentati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato on. sen. Giorgio Casoli è autorizzato a firmare, per quanto si riferisce sia all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i provvedimenti concernenti:

- a) la promozione di liti attive e la resistenza a quelle passive quando l'oggetto della controversia superi i limiti

di competenza dirigenziale fino all'importo massimo di 500 milioni di lire;

b) la conclusione e l'approvazione di transazioni riguardanti lavori o forniture, quando ciò che si chiede di promettere, di pagare o di abbandonare superi i limiti di competenza dirigenziale fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto per l'esecuzione dello stesso contratto.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992
 Registro n. 26 Poste, foglio n. 195

92A5299

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 4 novembre 1992, n. 267001.

Condotta della navigazione da parte di soggetto sprovvisto di patente nautica con presenza a bordo di persona munita di abilitazione.

*Alle capitanerie di porto
 Agli uffici circondariali marittimi
 Agli uffici locali marittimi
 e, per conoscenza:
 All'ispettorato generale delle capitanerie di porto
 Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - S.A.N.I.
 Al Ministero dell'interno - Direzione generale di P.S.
 Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
 Al Comando generale della Guardia di finanza*

1. Nel corso dell'attività di vigilanza in mare è stato rilevato che a bordo di una imbarcazione da diporto, sulla quale era presente un soggetto regolarmente munito di abilitazione a comando e condotta dell'unità, la persona al timone al momento del controllo, non era invece munita di alcuna abilitazione.

Considerato che il problema suesposto può ragionevolmente riproporsi nell'ambito della navigazione lusoria, è necessario puntualizzare la posizione giuridica della persona al timone di una unità da diporto.

2. Ciò premesso allo scopo di chiarire alcuni aspetti connessi con il comando delle imbarcazioni da diporto in base anche alla relazione alla legge n. 50 dell'11 febbraio 1971 (atto Camera n. 2338 del 10 febbraio 1970) si specifica quanto segue:

a) per comando di imbarcazione deve intendersi tutto quel processo decisionale concernente la direzione

nautica dell'unità come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare, la salvaguardia della vita umana in mare, ecc. L'attività decisionale di cui sopra può coincidere, ma non necessariamente, con lo stare al timone e ai comandi come avviene normalmente per le unità da diporto;

b) il termine di condotta, invece, viene riferito esclusivamente alle persone preposte alla direzione del motore.

3. Stabilito così che la «condotta» non ha alcuna attinenza con il «comando» come sopra specificato, resta da definire la presenza a bordo del passeggero sprovvisto di abilitazione che sostituisce «il comandante» nella presenza in plancia per la sola parte relativa al governo dell'imbarcazione.

Tale situazione, pur non essendo ben definita dalla legislazione sulla nautica da diporto, ha formato oggetto di sentenze da parte della magistratura ordinaria. Nel caso di cui al primo capoverso, infatti, il pretore di Rovigo, competente per territorio ha così sentenziato «Da sempre la giurisprudenza ha ritenuto che la conduzione di una imbarcazione non consista materialmente nel tenere il timone continuamente e costantemente (cosa peraltro impossibile) ma consiste piuttosto nell'assunzione delle responsabilità del comando e nella direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione che ben possono essere delegate a terzi».

Ne discende che la semplice tenuta del timone (basti per tutte citare la presenza a bordo del pilota automatico) non integra gli estremi della conduzione dell'imbarcazione che implica ben maggiori e più complesse manovre e attività.

4. Premesso quanto sopra, si fa presente che la materia verrà compiutamente disciplinata nella sua interezza con apposito atto normativo, in corso di emanazione.

Il Ministro: TESINI

92A5303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi».

Il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 19 settembre 1992.

92A5304

Mancata conversione del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica».

Il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 19 settembre 1992.

92A5305

Mancata conversione del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante: «Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali».

Il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante: «Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 19 settembre 1992.

92A5306

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Goffredo Tieri con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Donatella Quartuccio, notaio in Torre di Passeri, numero di repertorio 9536 e consistente nella somma di lire 150.190.657.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Gilda Favali con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mauro Smeraldi, notaio in Serramazzone (Modena), numero di repertorio 28910/3090 e consistente nella somma di lire 30 milioni.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Giacomo Mentasti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Bertoluzzi, notaio in Varese, numero di repertorio 103 e consistente nella somma di L. 200.000.000 da destinare all'istituzione di borse di studio intitolate a Iole Del Soldato Mentasti.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Camillo Cortinovis con testamento pubblico a rogito dott.ssa Maria Paganoni, notaio in Bergamo, numero di repertorio 23493 e consistente nella nuda proprietà di porzioni di immobili siti in Selvino (Bergamo) del perizato valore di L. 150.000.000 (nota ufficio tecnico crariale di Bergamo 18 maggio 1991).

92A5330

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità, a favore della sezione provinciale di Imperia, disposta dalla sig.ra Fiorinda Gaili ved. Scornazzari con testamento pubblico per atto dott. Alberto Suetta, notaio in Sanremo, numero di repertorio 49 e consistente nella somma di lire 30 milioni.

92A5331

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 18 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 18 novembre 1992

Dollaro USA	1352,02
ECU	1679,88
Marco tedesco	853,39
Franco francese	253,14
Lira sterlina	2061,02
Fiorino olandese	758,67
Franco belga	41,54
Peseta spagnola	11,916
Corona danese	221,86
Lira irlandese	2262,06
Dracma greca	6,565
Escudo portoghese	9,639
Dollaro canadese	1059,99
Yen giapponese	10,881
Franco svizzero	935,65
Scellino austriaco	121,30
Corona norvegese	209,52
Corona svedese	226,64
Marco finlandese	266,41
Dollaro australiano	929,92

92A5371

Media dei titoli dell'11 novembre 1992

Rendita 5% 1935	53,500	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	95,900	» » » » 18- 9-1986/93	99,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,250	» » » » 1-10-1988/93	100,025
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,250	» » » » 20-10-1986/93	100,025
» » » 21- 4-1987/94	88,875	» » » » 1-11-1988/93	100,875
» » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,150	» » » » 18-11-1987/93	100,650
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,100	» » » » 19-12-1986/93	101,625
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,475	» » » » 1- 1-1989/94	99,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,050	» » » » 1- 2-1989/94	99,425
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,550	» » » » 1- 3-1989/94	99,525
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,900	» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,775	» » » » 1- 4-1989/94	99,550
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,500	» » » » 1- 9-1989/94	98,725
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,250	» » » » 1-10-1987/94	100,025
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,075	» » » » 1-11-1989/94	99,400
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,775	» » » » 1- 1-1990/95	98,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,750	» » » » 1- 2-1985/95	97,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,450	» » » » 1- 3-1985/95	95,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,775	» » » » 1- 3-1990/95	98,100
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,750	» » » » 1- 4-1985/95	95,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,100	» » » » 1- 5-1985/95	95,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,025	» » » » 1- 5-1990/95	98,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,600	» » » » 1- 6-1985/95	95,250
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	---	» » » » 1- 7-1985/95	96,200
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	95,500	» » » » 1- 7-1990/95	98,275
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 --	» » » » 1- 8-1985/95	96,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 --	» » » » 1- 9-1985/95	96,650
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98 --	» » » » 1- 9-1990/95	97,925
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,350	» » » » 1-10-1985/95	97,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050	» » » » 1-10-1990/95	97,925
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750	» » » » 1-11-1985/95	98,900
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,950	» » » » 1-11-1990/95	98,550
» » » » 1- 1-1988/93	99,600	» » » » 1-12-1985/95	99,400
» » » » 1- 2-1988/93	99,650	» » » » 1-12-1990/95	98,950
» » » » 1- 3-1988/93	99,825	» » » » 1- 1-1986/96	97,300
» » » » 1- 4-1988/93	100,225	» » » » 1- 1-1986/96 II	99,500
» » » » 1- 5-1988/93	100,650	» » » » 1- 1-1991/96	98,500
» » » » 1- 6-1988/93	100,800	» » » » 1- 2-1986/96	96,300
» » » » 18- 6-1986/93	99,425	» » » » 1- 2-1991/96	97,350
» » » » 1- 7-1988/93	100,175	» » » » 1- 3-1986/96	95,925
» » » » 17- 7-1986/93	99,300	» » » » 1- 4-1986/96	95,225
» » » » 1- 8-1988/93	97,800	» » » » 1- 5-1986/96	95,175
» » » » 19- 8-1986/93	99,050	» » » » 1- 6-1986/96	95,600
		» » » » 1- 7-1986/96	95,275

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95.500	Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,475	
» » » »	1- 9-1986/96	96 —	» » » »	12,50%	1-11-1990/94	97,725	
» » » »	1-10-1986/96	96,275	» » » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,900	
» » » »	1-11-1986/96	98,025	» » » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,050	
» » » »	1-12-1986/96	99,350	» » » »	12,00%	1- 6-1991/96	95,450	
» » » »	1- 1-1987/97	96,700	» » » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,375	
» » » »	1- 2-1987/97	94,995	» » » »	12,00%	1-11-1991/96	95,225	
» » » »	18- 2-1987/97	94,725	» » » »	12,00%	1- 1-1992/97	95,225	
» » » »	1- 3-1987/97	94,350	» » » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,650	
» » » »	1- 4-1987/97	94 —	» » » »	12,50%	16- 6-1990/97	96,375	
» » » »	1- 5-1987/97	93,950	» » » »	12,50%	1-11-1990/97	96,500	
» » » »	1- 6-1987/97	94,350	» » » »	12,50%	1- 1-1991/98	96,700	
» » » »	1- 7-1987/97	94,500	» » » »	12,50%	19- 3-1991/98	96,475	
» » » »	1- 8-1987/97	95 —	» » » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,400	
» » » »	1- 9-1987/97	96,650	» » » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,625	
» » » »	1- 3-1991/98	95,925	» » » »	12,00%	17- 1-1992/99	94,200	
» » » »	1- 4-1991/98	96 —	» » » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,675	
» » » »	1- 5-1991/98	96,875	» » » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,350	
» » » »	1- 6-1991/98	96,950	» » » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,425	
» » » »	1- 7-1991/98	96,150	» » » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,275	
» » » »	1- 8-1991/98	95,575	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	101,500	
» » » »	1- 9-1991/98	95,950	» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,025	
» » » »	1-10-1991/98	95,875	» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,275	
» » » »	1-11-1991/98	96,675	» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,200	
» » » »	1-12-1991/98	96,925	» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,825	
» » » »	1- 1-1992/99	96,825	» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,300	
» » » »	1- 2-1992/99	95,125	» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97 —	
» » » »	1- 3-1992/99	95,300	» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,500	
» » » »	1- 4-1992/99	95,250	» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500	
» » » »	1- 5-1992/99	96,100	» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,400	
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,475	» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,725
» » » »	12,50%	1- 7-1993	99,600	» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,850
» » » »	12,50%	1- 8-1993	98,375	» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,750
» » » »	12,50%	1- 9-1993	98,425	» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,800
» » » »	12,50%	1-10-1993	98,325	» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,700
» » » »	12,50%	1-11-1993	98,500	» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,850
» » » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,500	» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100 —
» » » »	12,50%	17-11-1993	98,575	» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,400
» » » »	12,50%	1-12-1993	98,150	» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,950
» » » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,200	» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,900
» » » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,050	» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,900
» » » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,850	» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	100,800
» » » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,875	» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102,450
» » » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,775	» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	95,800
» » » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,600	» » » »	22-11-1991/96	10,60%	100,950
» » » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,625				

Media dei titoli del 12 novembre 1992

Rendita 5% 1935	53,150	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	95,850	» » » » 18- 9-1986/93	99,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,250	» » » » 1-10-1988/93	100 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,275	» » » » 20-10-1986/93	100,050
» » » 21- 4-1987/94	88,975	» » » » 1-11-1988/93	100,875
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,400	» » » » 18-11-1987/93	100,775
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,325	» » » » 19-12-1986/93	101,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,625	» » » » 1- 1-1989/94	99,700
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,050	» » » » 1- 2-1989/94	99,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,500	» » » » 1- 3-1989/94	99,475
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,200	» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,850	» » » » 1- 4-1989/94	99,525
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,500	» » » » 1- 9-1989/94	98,750
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,250	» » » » 1-10-1987/94	100 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,125	» » » » 1-11-1989/94	99,400
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,800	» » » » 1- 1-1990/95	98,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,800	» » » » 1- 2-1985/95	97,775
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,550	» » » » 1- 3-1985/95	96,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,875	» » » » 1- 3-1990/95	98,125
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,150	» » » » 1- 4-1985/95	95,575
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,200	» » » » 1- 5-1985/95	95,400
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,225	» » » » 1- 5-1990/95	98,650
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,875	» » » » 1- 6-1985/95	95,400
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,675	» » » » 1- 7-1985/95	96,175
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	95,500	» » » » 1- 7-1990/95	98,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	97,050	» » » » 1- 8-1985/95	96,175
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	100 —	» » » » 1- 9-1985/95	96,700
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	98,100	» » » » 1- 9-1990/95	97,925
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	99,500	» » » » 1-10-1985/95	97,600
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750	» » » » 1-10-1990/95	98,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —	» » » » 1-11-1985/95	98,925
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,925	» » » » 1-11-1990/95	98,625
» » » » 1- 1-1988/93	99,225	» » » » 1-12-1985/95	99,800
» » » » 1- 2-1988/93	99,650	» » » » 1-12-1990/95	98,550
» » » » 1- 3-1988/93	99,850	» » » » 1- 1-1986/96	97,875
» » » » 1- 4-1988/93	100,100	» » » » 1- 1-1986/96 II	98,100
» » » » 1- 5-1988/93	100,600	» » » » 1- 1-1991/96	98,175
» » » » 1- 6-1988/93	100,800	» » » » 1- 2-1986/96	96,550
» » » » 18- 6-1986/93	99,200	» » » » 1- 2-1991/96	97,650
» » » » 1- 7-1988/93	100,125	» » » » 1- 3-1986/96	95,850
» » » » 17- 7-1986/93	99,325	» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 8-1988/93	99,700	» » » » 1- 5-1986/96	95,350
» » » » 19- 8-1986/93	99,025	» » » » 1- 6-1986/96	95,650
		» » » » 1- 7-1986/96	95,375

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,500	Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,650	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,800	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,350	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,400	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	95,525	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	96,450	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,375	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	96,475	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,725	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	96,950	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,025	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	96,900	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	96,850	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	95,025	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	95,150	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	94,850	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	97,175	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,850	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,900	
»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,950	
»	»	»	»	»	»	»	
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,525	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	101
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	22- 7-1985/93	9,00%	99,900
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	25- 7-1988/93	8,75%	96,875
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	28- 9-1988/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	26-10-1988/93	8,65%	96,500
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	22-11-1985/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	28-11-1988/93	8,50%	96,750
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	28-12-1988/93	8,75%	97,950
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	21- 2-1986/94	8,75%	97,725
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	25- 3-1987/94	7,75%	94,900
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	19- 4-1989/94	9,90%	100,600
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	26- 5-1986/94	6,90%	93,800
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	26- 7-1989/94	9,65%	100,400
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	30- 8-1989/94	9,65%	100,850
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	26-10-1989/94	10,15%	102,850
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	22-11-1989/94	10,70%	99,800
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	24- 1-1990/95	11,15%	101,450
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	27- 3-1990/95	12,00%	102,700
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	24- 5-1989/95	9,90%	98,900
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	29- 5-1990/95	11,50%	100,850
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	26- 9-1990/95	11,90%	100,100
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	16- 7-1991/96	11,00%	96,500
»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	12,50%	22-11-1991/96	10,60%	100 —

**REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Revoca degli amministratori e dei sindaci di alcune società cooperative e disposizioni alla gestione commissariale delle medesime.

Con deliberazione n. 5450 datata 15 ottobre 1992, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Coop. edilizia Friuli costruzioni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, ed ha disposto la gestione commissariale della società fino al 30 giugno 1993, nominando commissario governativo il rag. Luca Savino, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3, e vice commissario governativo il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

Con deliberazione n. 5451 datata 15 ottobre 1992, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Coop. Casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, ed ha nominato il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Reti n. 4, ed il rag. Antonio Collini con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3, rispettivamente commissario e vice-commissario governativo, per un periodo massimo fino al 30 giugno 1993.

Con deliberazione n. 5530 datata 20 ottobre 1992, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci del «Circolo agrario di Codroipo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, ed ha disposto la gestione commissariale della società fino al 30 giugno 1993, nominando commissario governativo il professor Alessandro De Nardo, con studio in Udine presso Fin-Pro S.p.a. via Aquileia, 17, e vice commissario governativo il dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.
92A5314

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del CIPE, adottata in data 13 ottobre 1992, riguardante la ripartizione di somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992, parte corrente, relative al Fondo di riequilibrio di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e agli interventi per la prevenzione dell'AIDS. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 7 novembre 1992).

Nella tabella B relativa al «Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, ripartizione quote per servizi tossicodipendenti (legge n. 162/1990)», allegata alla delibera di cui in epigrafe, l'importo in milioni di lire attribuito alla regione Lombardia deve intendersi di 30.523 invece di 30.253.

Nella tabella C, relativa al Fondo sanitario nazionale anno 1992 - parte corrente, finanziamenti per gli interventi di lotta all'AIDS, allegata alla stessa delibera, il totale riferito alla regione Toscana, deve intendersi 14.429 anziché 14.828.

92A5336

Comunicato relativo alle note al testo coordinato del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, con la legge di conversione 5 novembre 1992, n. 429, recante: «Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali» (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 9 novembre 1992).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, nella nota (c) all'art. 3 del decreto-legge, il periodo che inizia con le parole: «L'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973...», riportato in calce alla prima colonna della pag. 19 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente:

«L'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, stabilisce che le ritenute previste dai precedenti commi (10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero 30% a titolo di imposta sugli utili spettanti a persone fisiche, a società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato e a società ed enti esenti da imposta sul reddito delle persone giuridiche) si applicano anche sugli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, corrisposti dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito, di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso».

92A5337

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 80.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 160.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 7 3 0 9 2 *

L. 1.200